

Legge 17 luglio 2020, n.77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.



INDICE

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Crediti di imposta

Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

Promozione sul sistema delle società benefit

Incentivi per efficientamento energetico

Proroga della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziati nei mercati regolamentati

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Il 16 luglio 2020 il Senato ha convertito, con modifiche, in legge il D.L. Rilancio 19 maggio n. 34 entrato in vigore il 19 maggio 2020.

La Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 in vigore dal 19 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25.

Di seguito si riportano le principali Misure del D.L. Rilancio così come modificate (sottolineato) dalla L. 17/07/2020 n. 77.



RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 26)

Beneficiari

- SPA, SAPA, SRL, anche semplificate, COOP anche europee, (esclusi i soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR), con sede legale e amministrativa in Italia e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese
- Società in concordato preventivo di continuità

Condizioni

- 1) Ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) del periodo d'imposta 2019 superiore a 5 Milioni di euro. Nel caso di gruppi, il riferimento sono i ricavi determinati su base consolidata.
- 2) Abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi come definiti al punto 1), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% (per i gruppi il riferimento è su base consolidata);
- 3) Abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

AGEVOLAZIONE (CREDITO D'IMPOSTA 20% AUMENTO CS)

- Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di una o più società, come sopra definite viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento.
- Il credito è riconosciuto fino ad **un investimento massimo di 2 milioni di euro**.
- La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro, o la cessione della quota riveniente dalla sottoscrizione (entro il medesimo termine), comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.
- Non possono beneficiare del contributo le società appartenenti allo stesso gruppo.
- **Il credito d'imposta del 20% è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER LE SOCIETÀ CHE APPROVANO IL BILANCIO 2020 IN PERDITA (CONTRIBUTO PERDITE ESERCIZIO 2020)

- Alle società sopra definite viene riconosciuto un ulteriore credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del PN fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sociale operato nel 2020.
- Il riconoscimento del contributo determina l'erosione di pari importo delle perdite fiscali riportabili a nuovo.
- Come per la prima agevolazione la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
- Questo secondo contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. La compensazione non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

ULTERIORI CONDIZIONI

Per il riconoscimento di questa seconda forma di agevolazione le società devono soddisfare le seguenti condizioni ulteriori a quelle già indicate sopra:

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 10, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
- h) Per le società in concordato preventivo di continuità, l'omologa deve essere già emessa e devono essere in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del "decreto Rilancio".

Con Decreto del MEF saranno definite criteri e modalità per l'utilizzo del credito d'imposta (entro 30 gg).

AGEVOLAZIONE (FONDO PATRIMONIALE PMI)

- Viene istituito un fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche definite nel decreto stesso, emesse dalle società di cui sopra indicate che soddisfano tutte le condizioni evidenziate nelle precedenti 2 Agevolazioni con queste particolarità:
 - Ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) del periodo d'imposta 2019 superiori a dieci milioni di euro e fino a cinquanta. La gestione del fondo è affidata ad Invitalia o a società da questa controllata,
 - Abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento integralmente versato non inferiore a 250.000 euro.
- Gli strumenti finanziari emessi non potranno eccedere il minore tra i seguenti 2 importi:
 - tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale (non inferiore a 250 mila);
 - il 12,5% dei ricavi relativi al 2019.
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento.

AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (ART. 28)

Beneficiari

- con ricavi e compensi **inferiori a 5 milioni di euro** nell'anno 2019,
 - esercenti attività di impresa;
 - esercenti attività di arti e professioni;
 - agenzie viaggio e turismo, tour operator, strutture alberghiere e agrituristiche;
- **con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019,**
 - **esercenti attività di commercio al dettaglio**

Ammontare del credito d'imposta

- La misura del credito spetta ai suddetti soggetti per un ammontare pari al:
 - **60% (beneficiari con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019)**
 - **20% (beneficiari con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019)**
 - *dell'ammontare mensile del canone* di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
 - Fruiscono di tale misura anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - **30% (beneficiari con ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019)**
 - **10% (beneficiari con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019)**
 - *dell'ammontare mensile del canone*, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda/ramo d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Ammontare del credito d'imposta

- In riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio, salvo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno.
- **Viene eliminato il vincolo per cui ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.**

Aspetti fiscali

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel mod. F24, a seconda della natura del soggetto beneficiario, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF-IRES, né il valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi e degli oneri diversi di gestione;
- non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU (pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall'art. 147 del presente decreto);
- non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Decreto "Cura Italia", in relazione alle medesime spese sostenute (in riferimento, quindi, credito d'imposta botteghe e negozi, relativo alla locazione di immobili C/1);
- è cedibile ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti
- **è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d'imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.**

Le disposizioni del presente articolo si applicano comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863 *final* e successive modifiche).



RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE (ART. 38)

Beneficiari

- Start-up innovative, **localizzate su tutto il territorio nazionale**, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese
- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012.
- Le start-up devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda
- e devono essere classificabili di piccola dimensione.

Cosa finanzia

- **Smart&Start Italia finanzia piani d'impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro**, comprendenti determinate categorie di spese specificatamente riportate nel decreto. Vengono stanziati nuove risorse al fine di **incentivare lo sviluppo delle Start Up innovative attraverso il potenziamento dello Smart&Start Italia**. Con **decreto** del Ministro dello sviluppo economico verranno disciplinate le nuove modalità di intervento dello Smart&Start Italia.
- **I piani di impresa** devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi **entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**.
- Al fine di **facilitare l'incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc.** viene introdotto un **contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati dai predetti soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative**, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche **l'investimento nelle start up da parte di investitori qualificati** (misura "Smart Money"). Con **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge verrà disciplinata la gestione dei contributi;
- Viene **incrementata la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», al fine di favorire investimenti nel capitale in startup e PMI innovative, da attuarsi anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi**, secondo le modalità che saranno adottate con **decreto** del Ministro dello Sviluppo economico;

- Per start up innovative e PMI innovative viene introdotta una **moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere con le banche;**
- Le **start up innovative** (DL 179/2012) vengono inserite tra i soggetti previsti nella lettera c), dell'art. 1, comma 200 della Legge 160/2019 ai fini del **credito d'imposta per ricerca e innovazione;**
- Viene **prorogato di un anno** il periodo di permanenza nella **sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative** previsto dall'articolo 25, comma 2, del DL 179/2012. Contestualmente sono **prorogati di 12 mesi eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca;**
- Viene introdotto un **regime fiscale di favore per le persone fisiche che investono in Start Up o PMI innovative.** La disposizione prevede la **detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle società anzidette.** L'investimento può avvenire anche attraverso OICR che investono prevalentemente in Start Up e PMI innovative.
- **L'investimento massimo per periodo d'imposta è stato innalzato nella conversione in legge a 300 mila euro e deve essere conservato per almeno tre anni pena decadenza.** La detrazione rientra nel regime "de minimis" e sarà attuata con **Decreto** del MISE di concerto col MEF.
- Viene previsto il **dimezzamento delle soglie minime del cosiddetto "Investor Visa for Italy".**
- Viene costituito presso il MISE il **fondo per l'intrattenimento digitale volto a sostenere la produzione italiana di videogiochi.** In particolare, il fondo finanzia la fase di prototipia dei videogiochi.
- Con successivo **decreto** verranno definite le modalità con la quale presentare le domande.
- **la detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall' articolo 29 del DL n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis**

L'articolo introduce ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative previste dagli artt. 25 e seguenti del DL179/2012, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia".



Ammontare e condizioni del credito di imposta:

- 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit
- i costi devono essere sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” ed entro il 31 dicembre 2020.
- È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fino all’esaurimento dei 7 milioni stanziati come tetto di spesa,
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.



INCREMENTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO₂ G/KM (ART. 44)

Beneficiari

- Persone fisiche e giuridiche

Incentivo

- cumulabile con la vigente agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO₂ (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018)
 - Per coloro che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020,
 - acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica
- "sconto" del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà
 - per coloro che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020
 - rottamano un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3
 - acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km
- ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d'imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica
 - per le persone fisiche che, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo



CREDITO DI IMPOSTA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI

(ART. 46 bis) inserito dalla Legge di conversione

Beneficiari

- Imprese che hanno sostenuto spese per partecipare a fiere e manifestazioni all'estero disdette a causa della pandemia (articolo 12- bis, Dl n. 23/2020)
- imprese diverse dalle Pmi e agli operatori del settore fieristico,

Incentivo

- Ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse a favore del credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019)

CONCESSIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

(ART. 48 bis) inserito dalla Legge di conversione

Beneficiari

- gli esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria

Credito d'imposta

- 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, relativo all'emergenza Covid-19 (tetto massimo di spesa: 45 milioni di euro).
- Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Rilancio".
- Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.



INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 119)

Beneficiari

- a) condomini;
- b) persone fisiche, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Misura

Incremento al 110% della percentuale di detrazione delle spese sostenute, nel periodo 01/07/2020 – 31/12/2021, e opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura, in relazione a:

- 1.) **interventi di isolamento termico** delle superfici opache orizzontali e verticali che interessano l'involucro dell'edificio, con un'incidenza pari almeno al 25% della superficie disperdente lorda, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio stesso;
- 2.) **interventi su parti comuni di edifici condominiali** in relazione alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda a condensazione, con efficienza energetica almeno alla classe "A", a pompa di calore, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
- 3.) Analoga detrazione a quella di cui al punto 2 viene riconosciuta ove tali interventi vengano eseguiti su edifici unifamiliari, in tal caso, naturalmente, nel limite di spesa complessivo di Euro 30.000. Nella detrazione rientrano anche la spesa sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell'impianti sostituito.

Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 14 DL 63/2003, nei limiti di spesa ivi previsti, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al punto precedente;

5.) Per le spese sostenute per Interventi di adeguamento sismico degli edifici (c.d. Sisma bonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, DL 63/2013), ad eccezione di quelle sostenute sugli edifici ubicati in zona sismica 4;

6.) Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino ad un **ammontare complessivo di spesa di Euro 48.000** e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali, sempreché l'installazione avvenga congiuntamente ad uno degli interventi previsti nei punti precedenti.

Nei casi di interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr 380/2001 (ovvero interventi di "ristrutturazione edilizia"; "nuova costruzione" e di "ristrutturazione urbanistica") il predetto limite di spesa scende ad Euro 1.600,00 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto. La detrazione appena descritta è riconosciuta anche nel caso di installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrato degli impianti (nell'ammontare complessivo e nei limiti di spesa di Euro 1.000 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto).

Tutte le detrazioni relative al presente punto sono subordinate alla cessione in favore di GSE dell'energia non auto consumata in sito, inoltre l'agevolazione non è cumulabile con alcuna delle altre agevolazioni già previste da fondi europei, nazionali, regionali, compresi fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi sullo scambio sul posto;

7) **Installazione negli edifici di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, sempreché la stessa venga ad essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente documento;

- **Gli interventi di isolamento termico** sulle superfici opache sull'involucro degli edifici e gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali nonché gli ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti dai punti 1 a 4 del documento, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, se non possibile, permettere il raggiungimento della classe energetica più alta, il tutto certificato da Certificato di Prestazione Energetica;
- **Gli interventi di efficientamento energetico** (es. sostituzione infissi), diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2, al fine di garantire il diritto alla detrazione nel maggior contributo del 110% devono essere congiuntamente eseguiti, ad uno degli interventi di isolamento termico o sostituzione di impianti nelle parti comuni condominiali come disciplinate ai punti 1 e 2 del presente documento.
- Le disposizioni di cui ai punti da 1 a 4 non si applicano agli interventi eseguiti su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale;
- Ai fini della opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura il contribuente deve richiedere il rilascio del visto di conformità sui documenti che attestano la sussistenza dei requisiti per usufruire della maggior percentuale di detrazione. I dati relativi all'esercizio dell'opzione saranno inviati telematicamente secondo le istruzioni che verranno fornite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- **Il rispetto dei requisiti energetici** e di riduzione del rischio sismico, nonché la congruità delle spese sostenute, dovrà essere attestata dai tecnici tramite apposita attestazione. I tecnici incaricati dell'attestazione per le spese "Energetiche" dovranno inviare copia dell'attestazione medesima all'ENEA. Il rilascio di attestazioni non veritiere, da parte dei tecnici, che dovranno stipulare apposita polizza professionale, oltre a profili penali, comporterà la comminazione di sanzioni pecuniarie in capo al tecnico e la perdita del beneficio della detrazione.
- **Il soggetto (CAF o professionista abilitato) che appone il visto di conformità in sede di esercizio dell'opzione da parte del contribuente deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati**
- **Le asseverazioni richieste dalla normativa, possono essere rilasciate alternativamente al termine dei lavori oppure per ogni stato di avanzamento**
- **Nelle asseverazioni i professionisti incaricati si devono esprimere anche in relazione alla congruità delle spese sostenute dal contribuente. Il sindacato di congruità dovrà avvenire sulla base dei criteri previsti da un decreto ministeriale di prossima emanazione, nelle more la congruità delle spese deve essere determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi**



TRAFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO DI IMPOSTA (ART. 121)

Beneficiari

- a) condomini;
- b) persone fisiche, che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Misura

Trasformazione della Detrazione delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, alternativamente, in

- a.) Contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto nella misura massima pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che a sua volta può recuperarlo tramite credito di imposta o successiva cessione;
- b.) credito di imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di tali soggetti (cfr art. 122).

Le spese per le quali è possibile godere dell'agevolazione sono:

- Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del TUIR;
- Interventi di efficientamento energetico come previsti nel precedente art. 119;
- Interventi per adeguamento sismico come previsti nel precedente art. 119;
- Recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- Interventi di installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici come previsti nel precedente art. 119;
- Installazione di pannelli fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h del TUIR ivi compresi gli interventi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 122)

Beneficiari

I Soggetti che usufruiscono dei seguenti crediti di imposta:

- un credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto "Cura Italia");
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del presente decreto);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del presente decreto);
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e di acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del presente decreto).
- per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
- **credito d'imposta nei confronti del locatore o concedente**

Misura

- I soggetti di cui sopra, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31/12/2021, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, compresi Istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/1997), con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata in quelli successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
- IL Credito non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU (pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall'art. 147 del presente decreto).
- **Il credito di imposta nei confronti del locatore o concedente è fruibile a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare**



CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

Beneficiari

- esercenti attività di impresa, arte e professioni,
- enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- **strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza (articolo 13-quater, comma 4, Dl 34/2019).**

Misura

Abrogando quanto precedentemente previsto dal c.d. Decreto "Cura Italia" e dal "Decreto liquidità", è introdotto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Spese agevolabili

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli individuali, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta, a seconda della natura del soggetto fruitore:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel mod. F24, a decorrere dal giorno successivo a quello del suo riconoscimento;
- non concorre a formare il reddito ai fini IRPEF-IRES, né il valore della produzione ai fini IRAP;
- non concorre a formare il limite di compensazione dei crediti da quadro RU (pari a 250.000 euro), né il limite generale alle compensazioni (aumentato da 700.000 a 1.000.000 euro a decorrere dal 2020, così come previsto dall'art. 147 del presente decreto);
- **non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito**

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative e di fruizione del credito d'imposta.

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART.137)

Beneficiari

Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, società semplici e società ed enti ad essi equiparate

Misura

Possibilità di rivalutare partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, possedute alla data del 1/7/2020.

- Imposte dovute nella misura dell'11% del valore, con possibilità di rateizzare in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15/11/2020 (con interesse al 3% annuo).
- Perizia di stima da redigere entro il 15/11/2020.

Misura

- Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione, di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono **tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020**, saranno notificati fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (**l'emissione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2020**). Non si applica alle entrate degli enti territoriali.
- È posticipato al 2021 l'invio di comunicazioni e la notifica di atti (comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all'adempimento, atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, atti di accertamento delle tasse automobilistiche per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari), comunque elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 2020.
- Per atti e comunicazioni "ritardati" non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della comunicazione.
- È prorogato di un anno il termine di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 (somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione e dovute a seguito dell'attività di controllo formale), alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir). Un provvedimento del direttore delle Entrate dovrà individuare le modalità applicative della norma.
- Dalla proroga restano fuori gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l'applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all'adempimento, ad esempio la liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.



SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (ART. 181)

Beneficiari

- titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Sostegno

- esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone dal 1° marzo al 30 aprile 2020.
- I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.